

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Osservanza
- Art. 3 - Finalità degli interventi Art. 4 - Soggetti ordinari
- Art. 5 - Soggetti Straordinari
- Art. 6 - Linee di indirizzo

Capo II - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE

- Art. 7 - Contributi alle istituzioni scolastiche
- Art. 8 - Contributi alle scuole materne non statali

Capo III - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

- Art. 9 - Attività socio-assistenziali
- Art. 10 - Attività culturali
- Art. 11 - Promozione della pratica sportiva, attività ricreativa e tempo libero

Capo IV - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 12 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni
- Art. 13 - Contributi per manifestazioni ed -iniziative occasionali
- Art. 14 - Interventi straordinari
- Art. 15 - Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi
- Art. 16 - Pubblicizzazione degli interventi
- Art. 17 - Patrocinio
- Art. 18 - Modalità di presentazione delle domande

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Albo dei beneficiari
- Art. 20 - Disposizione finale

Capo I Disciplina generale

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, -secondo le modalità le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all'art.-12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità di Saonara.
2. Restano salvi i criteri, le forme e le diverse modalità di erogazione relativamente agli interventi di natura assistenziale gestiti dal Settore dei Servizi Sociali.

Art. 2 - Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3 – Finalità degli interventi

1. Fermo restando quanto stabilito nel regolamento sul registro comunale delle libere forme associative – Albo delle associazioni - il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili, nell'osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare:
 - a) il diritto all'istruzione;
 - b) la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - c) lo sviluppo delle libere forme associative;
 - d) la promozione delle attività culturali;
 - e) la cooperazione e la solidarietà nazionale ed internazionale;
 - f) la promozione delle attività produttive locali.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste analiticamente ma che, per le loro finalità siano ad esso riconducibili.

Art. 4 - Soggetti ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici, che può essere a seconda dei casi anche regolata da apposito disciplinare, è disposta a favore di:
 - a) enti e associazioni che effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività previamente concordate con l'Amministrazione comunale mediante appositi disciplinari, a vantaggio della popolazione del Comune.In ogni caso i soggetti devono essere enti o associazioni senza scopo di lucro.

Art. 5 - Soggetti straordinari

1. In casi particolari, l'attribuzione di contributi economici può essere effettuata ad enti e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o internazionali colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità da esso rappresentata.

Art. 6 - Linee di indirizzo

1. Le relazioni previsionali programmatiche allegare al bilancio di previsione costituiscono per ciascun settore interessato anche atto di indirizzo generale ai fini del perseguimento delle finalità del presente regolamento.

CAPO II

Attività di promozione dell'istruzione

Art. 7 - Contributi alle istituzioni scolastiche

1. Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per le competenze attribuitegli dalla legge per la scuola dell'obbligo, anche tramite l'erogazione di specifici contributi.
2. Al fine di qualificare il sistema scolastico, rendendolo idoneo all'attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione, in aggiunta agli interventi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, possono essere erogati particolari contributi per la fornitura e l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librerie e simili.
3. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti dell'intera comunità scolastica presente sul territorio comunale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio.
4. Le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano al Comune un rendiconto che dimostri come sono stati utilizzati i contributi ricevuti, nel rispetto della destinazione determinata dall'atto di attribuzione.

Art. 8 - Contributi alle scuole materne autonome paritarie

1. Il Consiglio comunale provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi, a determinare la dotazione finanziaria dell'apposito capitolo di bilancio relativo alla contribuzione a favore delle scuole materne autonome paritarie.
2. I criteri per la ripartizione del fondo di cui al precedente comma sono indicati nelle convenzioni con le scuole materne che vengono approvate dalla Giunta comunale.

CAPO III

Contributi per la promozione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive

Art. 9- Attività socio - assistenziali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio - assistenziali sono destinati ad incentivare iniziative di carattere umanitario e/o sociale proposte da enti e associazioni che rivestono direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a enti e associazioni che, previo accordo con l'Amministrazione comunale:

- a) effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale;
- b) organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione; sono escluse le iniziative esclusivamente rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore;
- c) organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- d) organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- e) promuovano l'organizzazione di feste tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali.

Art. 11 - Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune promuove inoltre le attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani residenti nel Comune organizzati da enti e associazioni, anche disponendo interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, anche internazionale, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

CAPO IV

Condizioni generali di concessione

Art. 12 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni

1. I contributi annuali di carattere generale e ricorrenti ad enti e associazioni vengono erogati compatibilmente con la previsione in bilancio di fondi da destinare al fine sopra indicato ad enti e associazioni

2. La Giunta comunale approva i criteri per l'assegnazione dei contributi annuali per concorrere al finanziamento delle attività di enti e associazioni nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, in relazione ai benefici che derivano alla Comunità locale.

3. Ai fini dell'attribuzione del contributo annuale l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività svolta. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, per l'anno successivo- a quello per il quale l'ente o associazione ha fruito del contributo del Comune, oltre al programma dell'attività svolta nel corso dell'anno dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

4. L'ufficio competente provvederà a raccogliere nel corso dell'anno le varie richieste di contributi annuali ricorrenti pervenute e a proporre alla Giunta comunale l'erogazione degli stessi, con l'osservanza dei criteri di cui al punto 2, con deliberazione da approvare entro il mese di dicembre di ogni anno. L'entità del contributo da erogare viene determinata dalla Giunta.

5. Le proposte e le conseguenti delibere rimangono prerogativa esclusiva della Giunta, che potrà acquisire il parere non vincolante della consulta delle associazioni. La consulta dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 - Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali

1. L'attribuzione di contributi assegnati ad enti e associazioni per concorrere alla realizzazione, in collaborazione con gli uffici comunali, di determinate manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta sulla base di un piano di spesa preventivo.

L'erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di dettagliato rendiconto riassuntivo di tutte le entrate e le spese sostenute, reso dal responsabile dell'ente o associazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, *allegato sub B*), eventualmente corredato da copia dei documenti giustificativi delle spese quando sono relativi alla fornitura di materiale appositamente acquistato.

2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
3. Può essere disposta l'erogazione di un'anticipazione del contributo precedentemente allo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, di un'entità non superiore al 20% del totale, se concordata con il responsabile del servizio competente.
4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere compresi oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Per le prestazioni di servizi da parte di associazioni senza scopo di lucro, la liquidazione potrà avvenire anche a seguito di presentazione da parte dell'associazione di una ricevuta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 14 - Interventi straordinari

1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, promosse nell'interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. In tale caso si applicano in via analogica le disposizioni previste nei precedenti articoli.
3. La Giunta comunale può definire i criteri per l'assegnazione di contributi straordinari e l'entità del contributo stesso ai soggetti indicati dall'art. 5 del presente regolamento al fine di sostenere specifiche iniziative di aiuto e di solidarietà anche internazionale, o d'interesse generale.

Art. 15 - Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi

1. Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra enti e nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire nelle seguenti forme:
 - a) assegnazione di contributi finanziari ordinari o straordinari;
 - b) assunzione di spese per l'acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell'attività;
 - c) concessione gratuita dell'utilizzo di strutture e attrezzature di proprietà comunale o servizi erogati dal Comune secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o provvedimenti, fatta salva ogni altra e diversa autorizzazione e/o concessione prescritta per il particolare utilizzo.
5. L'erogazione del contributo deve essere comunicata dai responsabili di P.O. competenti ai richiedenti, utilizzando il modello, *allegato sub C*).
6. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente Regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità la somma dei vari contributi non può superare le spese sostenute, e di ciò dovrà essere rilasciata apposita attestazione a cura dei beneficiari: in caso contrario, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 16 - Pubblicizzazione degli interventi

1. Gli enti e le associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all'esterno le loro attività o specifiche iniziative (pubblicità

con volantini, locandine, brochures, sito internet, ecc.) che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune.

Art. 17 - Patrocinio

1. Il patrocinio del comune è inteso come riconoscimento ed apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale del valore delle iniziative per cui esso viene richiesto.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso dal Sindaco.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 18 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire entro il mese di ottobre di ciascun anno se riferite ad iniziative di carattere ricorrente, e almeno 20 giorni prima della data interessata se si tratta di singole iniziative occasionali. In ogni caso può essere specificata l'entità del contributo richiesto.
2. La presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a corredo delle domande, è condizione indispensabile per l'effettiva erogazione delle somme concesse a titolo di contributo.
3. Le domande dovranno contenere l'eventuale dichiarazione di non assoggettabilità del contributo richiesto alla ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'art. 28 DPR 600/73.
4. L'istruttoria del procedimento è attribuita al responsabile dell'area competente per materia.

Capo V Disposizioni finali

Art. 19 - Albo dei beneficiari

1. E' istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 maggio, a cura del Settore Finanziario.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al comma 1.
4. L'albo può essere consultato da ogni cittadino: per quanto attiene alle modalità di consultazione ed al rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti e alla normativa vigente.
5. L'amministrazione comunale ne assicura comunque la massima facilità di accesso e pubblicità anche per via telematica, il cui adempimento verrà assicurato dall'ufficio segreteria.

Art. 20 Disposizione finale

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le norme con esso in contrasto.

AI COMUNE DI SAONARA
P.zza Borgato Soti, 11
35020 SAONARA PD

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Denominazione Associazione			
Domicilio fiscale			
Codice fiscale		Partita IVA	
Telefono		Fax	

Il sottoscritto			
Nato a		Il	
Residente a		In via	
Telefono			
Codice Fiscale			
In qualità di			

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

1. che l'iniziativa/attività si è regolarmente svolta (barrare la casella che interessa):

Iniziativa denominata

periodo di svolgimento dal _____ al _____

Relazione sullo svolgimento dell'iniziativa:

Grado di raggiungimento degli obiettivi: _____

Numero dei partecipanti: _____

Eventuale coinvolgimento della cittadinanza: _____

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di € stabilito con Deliberazione di G. C. n. _____ del _____ e Determina n° _____ del _____ per l'iniziativa sopra indicata, di aver sostenuto le sottoelencate spese e percepito le sottoelencate entrate:

SPESE		€	
1		€	
2		€	
3		€	
4		€	
5		€	
6		€	
TOTALE		€	

ENTRATE		€	
1		€	
2		€	
3		€	
4		€	
5		€	
6		€	
TOTALE		€	

DISAVANZO	€	
------------------	---	--

3. che i dati economici di cui al punto 2 sono annotati nella contabilità dell'associazione e sono corrispondenti al bilancio della stessa;

4. che l'Associazione non svolge in maniera prevalente attività d'impresa, poiché istituzionalmente trattasi di Associazione senza finalità di lucro;

5. che: (barrare la casella che interessa):

l'iniziativa per la quale l'Associazione riceve il contributo, non ha, sebbene occasionale, nessun carattere commerciale, suscettibile cioè di corrispettivi, qualsiasi sia la loro destinazione, e quindi non assimilabile ad impresa a norma dell'art. 51 del D.P.R. 597/73, che richiama l'art. 2195 del c.c.;

l'iniziativa per la quale l'Associazione riceve il contributo, ha carattere assimilabile ad impresa, a norma dell'art. 51 del D.P.R. 597/73, che richiama l'art. 2195 del c.c., e che pertanto, è soggetta alla ritenuta I.R.P.E.G.

Si chiede l'esonero dalla ritenuta I.R.P.E.G. prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto:

O.N.L.U.S.

Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale al n.

L'iniziativa non ha, sebbene occasionale, nessun carattere commerciale

Altro _____

6. che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli obblighi di natura previdenziale e fiscale;

7. di non aver percepito altri contributi dall'Amministrazione comunale per le medesime attività;

8. di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e delle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente atto.

In relazione a quanto dichiarato ai punti sopra elencati, il Comune di Saonara è esonerato da ogni responsabilità, qualora ciò non dovesse corrispondere al vero. Gli originali della documentazione di cui sopra dovranno rimanere agli atti dell'Associazione per eventuali controlli.

Si prega di provvedere al pagamento come segue (barrare la casella che interessa):

versamento presso l'Istituto Bancario

conto corrente dell'Associazione n°cod. ABI.....cod. CABCIN.....

conto corrente postale dell'Associazione n°

assegno circolare intestato all'Associazione con i dati di seguito indicati; _____

Saonara, li _____

IL DICHIARANTE

(Parte riservata all'Ufficio)

Il sottoscritto dipendente del Comune di Saonara attesta che la sopra estesa dichiarazione è stata resa con una delle seguenti modalità:

sottoscritto in sua presenza, previo accertamento dell'identità

a mezzo incaricato, Sig., previo accertamento dell'identità e acquisizione agli atti di fotocopia di documento di identità del dichiarante

tramite fax con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante

tramite servizio postale con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante

Saonara,

IL RICEVENTE

Allegato sub C) al regolamento per la concessione di contributi a enti e associazioni



SAONARA

Prot. n. _____

COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 28 Aprile 1945

Indirizzo Internet: <http://www.comune.saonara.pd.it>

Saonara, li

Spett.le

.....
.....
.....

**OGGETTO: Concessione contributo economico per
Manifestazione _____**

In relazione alla Vs. domanda di contributo presentata in data _____
assunta al ns. protocollo n. _____ del _____ per l'iniziativa in oggetto, si comunica che questo Comune ha
concesso a codesto Ente/ Associazione, con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ e
determinazione della P.O... n. _____ del _____, un contributo economico di € _____ per la realizzazione dell'attività.

Si invita codesta Associazione a presentare quanto prima, non appena ultimata l'attività ed in possesso
dei giustificativi di spesa, il rendiconto dettagliato di tutte le entrate e le spese sostenute, corredato da copia
dei documenti giustificativi delle spese quando sono relativi alla fornitura di materiale appositamente
acquistato, e dell'attività svolta, che sarà verificato dal responsabile del procedimento per la liquidazione del
predetto contributo.

In particolare, si prega di produrre a questo Comune una dichiarazione sostitutiva, di cui si allega
modello, esente dall'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, in
presenza di funzionario incaricato del Comune, ovvero, trasmessa tramite fax o posta con allegata fotocopia
del documento di identità del dichiarante.

Tale dichiarazione dovrà contenere:

1. una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno,
con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto, del numero dei partecipanti e
dell'eventuale coinvolgimento della cittadinanza;

2. una rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in
conformità al preventivo.

3. copia del materiale pubblicitario eventualmente prodotto. Al riguardo, si fa presente che nel
materiale dovrà essere inserito lo stemma del Comune di Saonara e l'indicazione che *l'evento è organizzato
con il contributo del Comune*; tale materiale dovrà essere previamente visionato dall'Assessore competente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della P.O.

Allegato: modello Dichiarazione sostitutiva